



COMUNICATO UFFICIALE N. 391/L – 18 AGOSTO 2020

391/860

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 71/A della F.I.G.C., pubblicato in data 17 Agosto 2020:

Comunicato Ufficiale n. 71/A

Il Presidente Federale

- attesa la necessità di stabilire ai fini della eventuale integrazione dell'organico del Campionato Serie B 2020/2021 prevista dal Comunicato Ufficiale n. 51/A del 5 agosto 2020, il termine perentorio entro il quale le società interessate devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 247/A del 26 giugno 2020, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 28/A del 31 luglio 2020;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio federale

d e l i b e r a

le società che abbiano interesse a candidarsi per l'eventuale integrazione dell'organico del Campionato Serie B 2020/2021, nella ipotesi regolata dal Comunicato Ufficiale n. 51/A del 5 agosto 2020, dovranno documentare, **entro il termine perentorio del 3 settembre 2020**, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato, previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. Ufficiale n. 247/A del 26 giugno 2020, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 28/A del 31 luglio 2020 e presentare entro il suddetto **termine perentorio del 3 settembre 2020**, apposita domanda alla F.I.G.C. ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, corredata dalla documentazione di seguito indicata.

La domanda alla F.I.G.C. deve essere corredata:

- dall'assegno circolare intestato alla F.I.G.C. – Roma di euro 1.000.000,00, a titolo di contributo straordinario;
- dalla documentazione prevista dal Titolo II) e dal Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 247/A del 26 giugno 2020, per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie B.

La domanda alla Lega Nazionale Professionisti Serie B deve essere corredata:

- dalla domanda di ammissione al Campionato Serie B 2020/2021;
- dall'originale della garanzia a favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 800.000,00, rilasciata, secondo le prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 21/A del 17 luglio 2020, da:
 - a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
 - b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;
 - c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche a mezzo posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente;

- dall'originale della garanzia a favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 1.000.000,00, rilasciata, secondo le prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 21/A del 17 luglio 2020, da:
 - a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
 - b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;
 - c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche a mezzo posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente.

La certificazione di competenza della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, prevista dal Titolo I), paragrafo II), lettera A), punti 1), 2), 3) e 4) del Comunicato Ufficiale n. 247/A del 26 giugno 2020, deve pervenire alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 5 settembre 2020.

Il parere e la certificazione di competenza della Lega Nazionale Professionisti Serie B previsti dal Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 247/A del 26 giugno 2020, devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine del 5 settembre 2020.

La domanda verrà dichiarata inammissibile nell'ipotesi in cui la società non abbia conseguito la Licenza Nazionale del Campionato di Serie C 2020/2021, per l'ottenimento della quale trovano applicazione i termini e gli adempimenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 28/A del 31 luglio 2020.

Le decisioni in merito alle domande di integrazione dell'organico del Campionato di Serie B 2020/2021 saranno assunte dal Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di integrazione dell'organico, sarà consentito ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1658 del Consiglio Nazionale del 25 febbraio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

Pubblicato in Firenze il 18 Agosto 2020

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli